

Pubblicato il 20/03/2020

N. 01200/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04524/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2019, proposto da Carmine Amatucci, Lucio Barbato, Ciro Barone, Felice Carbone, Raffaele Curcio, Luigi Manzi, Caterina Miranda, Sonia Napolitano, Salvatore Pandico, Mario Piccolo e Annalisa Sebastiani, Ciro Sesto, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via F. Caracciolo, n. 15;

contro

Domenico Visone, nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Viscolo e Gioacchino Abete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti,

dell'atto del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola n. 2379 del 19 luglio 2019 nella parte in cui omette di inserire nell'ordine del

giorno della seduta del 25 luglio 2019 la richiesta di dimissioni e/o surroga del Presidente, formulata con istanza del 19 luglio 2019 sottoscritta da tredici Consiglieri nonché del riscontro del Presidente alla richiesta integrativa presentata dai Consiglieri dell'Ordine con l'istanza dell'11 luglio 2019 e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocato Domenico Visone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 17 ottobre 2019 e depositato il successivo 15 novembre alcuni consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Nola costituenti la maggioranza dei membri del Consiglio stesso hanno premesso di aver diffidato con atto datato 10 luglio 2019 (ricevuto dalla segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2019 prot. n. 2379) il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Nola affinché inserisse all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio la richiesta di dimissioni e di surroga del Presidente; sennonché nell'atto con cui il Presidente ha convocato il Consiglio tale argomento non è stato inserito, sicché avverso tale omissione, i Consiglieri in epigrafe indicati hanno introdotto il presente giudizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare sulla base del seguente motivo.

Violazione artt. 27 e 33 del regolamento – eccesso di potere.

Secondo i ricorrenti l'art. 27 del Regolamento obbliga il Presidente a convocare il Consiglio in presenza di una richiesta di surroga proveniente dalla maggioranza dei componenti. Il rapporto fiduciario tra maggioranza e

Presidente non sarebbe stato in alcun modo intaccato dalla riforma attuata con la l. n. 247/2012 di modo che la maggioranza consiliare resta sempre in grado di revocare la fiducia accordata al Presidente chiedendone la surroga.

Si è costituito l'avvocato Visone, nella qualità di Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola, che ha preliminarmente rilevato la pendenza innanzi a questo Tribunale di altro giudizio (RG 3245/2019) avviato su proprio ricorso e pendente innanzi a questa Sezione e venuto in trattazione in udienza pubblica in data odierna.

Ciò posto l'avvocato Visone eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione ad agire, in quanto i ricorrenti avrebbero già de facto esercitato le proprie pretese prerogative, nominando un nuovo presidente nella seduta del 25 luglio 2019, con conseguente conseguimento dell'utilità che essi si proporrebbero di raggiungere con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Nel merito l'avvocato Visone adduce che le richieste formulate dai ricorrenti con l'istanza di cui sopra "Surroga del Presidente avv. Domenico Visone ai sensi del Capo V, art. 27 Regolamentazione COA Nola " ed il punto n. 3 "Elezione del Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Nola" della nota del 12 luglio 2019 a firma della maggioranza dei membri del Consiglio, non avrebbero potuto essere accolte, sic et simpliciter, in quanto essi avrebbero omesso di considerare la questione dell'effettiva attuale vigenza dell'art. 27 del Regolamento all'indomani della promulgazione della legge n. 247/2012. Secondo il convenuto la previsione regolamentare di cui al citato articolo non avrebbe una base normativa essendo stata approvata nel 1996 quando non vi era alcuna base normativa che abilitasse i COA ad adottare atti regolamentari. Tale previsione, che non sarebbe contemplata in altri regolamenti consiliari italiani, sarebbe poi in contrasto con l'art. 11 del medesimo regolamento che prevede elezioni ogni due anni per la nomina del Presidente, e con la predetta legge n. 247/2012 che avrebbe stabilito l'abrogazione dei preesistenti regolamenti.

Rientrerebbe infine nelle prerogative del Presidente formulare l'ordine del giorno filtrando la volontà dei richiedenti sulla base delle valutazioni appena svolte.

Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, ravvisandosene i presupposti, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Occorre premettere che alla medesima udienza del 18 dicembre 2019 è stato trattato in udienza pubblica, e introitato per la decisione, anche il ricorso (RG n. 3245/2019) proposto dal Presidente avv. Visone e da altri Consiglieri avverso gli atti adottati nel corso della seduta del 25/26 luglio 2019 successivamente alla chiusura dei lavori disposta dal Presidente e il regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

Ciò posto, con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente contesta la decisione del Presidente di non inserire quale punto all'ordine del giorno il testo elaborato dai consiglieri costituenti la maggioranza del Consiglio ritenendo che tale formulazione fosse impropria.

In via preliminare occorre farsi carico dell'eccezione di difetto di interesse sollevata da parte del Presidente avv. Visone.

Il rilievo è infondato.

E infatti, le vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento della seduta consiliare hanno determinato l'adozione in via di fatto di una delibera senza la partecipazione del Presidente in carica e, peraltro, oggetto di contestazione nel giudizio qui riunito (RG n. 3245/2019); ne consegue un'obiettiva incertezza ex ante in ordine all'efficacia della deliberazione assunta con ciò evidenziandosi almeno l'interesse dei ricorrenti a sentir dichiarare la fondatezza della loro pretesa nel presente giudizio.

Può dunque passarsi allo scrutinio del merito della censura dei consiglieri di maggioranza appuntata sull'atto (del 19 luglio 2019) con il quale il Presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ha disposto la convocazione della seduta consiliare del 25 luglio 2019.

Secondo i ricorrenti il convenuto Presidente avrebbe illegittimamente omesso di inserire all'ordine del giorno l'argomento da essi indicato nella diffida del 12 luglio 2019 consistente nelle dimissioni e surroga del Presidente.

Il motivo è fondato.

L'art. 27 del regolamento del COA di Nola ha il seguente contenuto "E' prevista nel corso del biennio la surroga del Presidente e /o del Segretario e/o del Tesoriere e/o del vice Presidente, se eletto, laddove ne facciano richiesta scritta, con allegato programma di attività da svolgere, almeno otto Consiglieri. In tale ipotesi il Presidente dovrà convocare il Consiglio per una riunione da tenersi non oltre giorni otto dalla richiesta ponendo all'ordine del giorno la proposta di elezione in surroga. Le elezioni sostitutive avverranno con le stesse modalità previste dall'art. 11"; l'art. 11 del medesimo regolamento, secondo quanto dedotto da parte convenuta, dispone che il "... Consiglio viene eletto ogni biennio previa convocazione della relativa Assemblea e rimane in carica fino alla proclamazione del successivo, così come gli eletti alle cariche istituzionali...".

Ritiene il Collegio che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 non comporti l'abrogazione delle preesistenti previsioni regolamentari, fatta salva l'eventuale incompatibilità delle stesse con il nuovo quadro normativo.

Non può condividersi l'idea, secondo cui fino all'introduzione della nuova disciplina, il Consiglio dell'Ordine fosse privo del potere di dotarsi di una regolamentazione interna, dovendosi in contrario osservare che è coesistente agli organi complessi dotati di propria autonomia organizzativa, come sono gli Ordini professionali, la potestà di elaborare la propria disciplina interna, priva di effetti sui terzi, in quanto funzionale ad un'azione efficiente e ad una corretta allocazione di compiti e responsabilità all'interno del Consiglio.

Nè, la previsione regolamentare testè menzionata sembra confliggere con la nuova disciplina dell'ordinamento forense contenuta nella predetta legge, in

quanto essa conferma la centralità dei Consigli dell'ordine chiamati ad eleggere il Presidente (art. 28, co. 9, della legge) al quale è assegnato il ruolo di rappresentante dell'Ordine circondariale (art. 26, co. 2).

Sotto questo profilo l'art. 27 del regolamento del Consiglio dell'Ordine di Nola non contraddice la "nuova" disciplina legislativa, rappresentando, invece, un'esplicitazione del rapporto fiduciario tra il Consiglio e il Presidente che è espresso dal primo con la possibilità del Consiglio a maggioranza di limitare le prerogative presidenziali, obbligando il presidente, mediante richiesta proveniente dalla maggioranza, a convocare il consiglio e ad inserire all'ordine del giorno la richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Nemmeno può condividersi la deduzione di violazione dell'art. 11 del regolamento interno prospettata dall'intimato Ordine. E infatti, tale norma, che dispone la permanenza in carica del Presidente per un biennio e fino alla nomina del successivo, intende solo assicurare la continuità delle funzioni del Consiglio disponendo che la cessazione effettiva si verifichi solo all'atto dell'insediamento del nuovo Presidente, ma non impedisce che il Presidente possa cessare dalla carica prima del biennio per il venir meno del necessario rapporto fiduciario con la maggioranza che lo ha votato.

In definitiva è illegittimo l'atto del 19 luglio 2019 con il quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola ha convocato la seduta del Consiglio del 25 luglio 2019 nella parte in cui ha ommesso, a fronte della richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri, di indicare all'ordine del giorno della predetta seduta le dimissioni e la surroga del Presidente, ferma restando la validità della delibera per quel che riguarda le altre questioni regolarmente discusse e votate.

Per effetto del disposto annullamento in parte qua dell'atto di convocazione della seduta del consiglio del 25 luglio 2019 il Consiglio dovrà essere riconvocato in una seduta che rechi quale ordine del giorno la richiesta formulata dai ricorrenti con la nota datata 10 luglio 2019 e ricevuta dal Consiglio dell'Ordine il successivo 12 luglio.

In considerazione della novità della questione trattata, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di convocazione della seduta del 25 luglio 2019 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola nei sensi e termini di cui in motivazione

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO